



## COMUNE DI ULASSAI PROVINCIA DI NUORO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. <b>21</b> del <b>30/07/2021</b>	<b>Oggetto:</b> Approvazione tariffe, riduzioni e scadenze TARI 2021
--	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **19:30** nel Centro di Aggregazione Sociale, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	Serra Gian Luigi	Si	
Consigliere Comunale	Orru' Antonello	Si	
Consigliere Comunale	Pilia Alberto	Si	
Consigliere Comunale	Rossi Paoletta	Si	
Consigliere Comunale	BOI MARIA	Si	
Consigliere Comunale	CANNAS ISABEL		Si
Consigliere Comunale	DEIANA FRANCO	Si	
Consigliere Comunale	MOI MICHELE	Si	
Consigliere Comunale	DEIDDA GIUSEPPE		Si

Consiglieri presenti: **7**  
Consiglieri assenti: **2**

Assume la Presidenza **Serra Gian Luigi** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **D.ssa Murgia Maria Chiara**.

La seduta è **Pubblica**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso:

- che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'Imposta Unica Comunale è basata su due distinti presupposti impositivi, uno riferito alla natura e valore degli immobili, l'altro legato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

**Dato atto** che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- TASI (Tributo servizi indivisibili) Componente servizi a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributi Servizio Rifiuti) Componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare

• il comma 651 *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ;”*

• il comma 652, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

• il comma 654 prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

• il comma 655 ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”*;

• il comma 683 che prescrive che *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

**Vista** la L. 27 dicembre 2019, n. 160 di “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”;

**Visto** l'art. 1, comma 738, Legge n. 160 del 2019, nel quale è prevista, con decorrenza dal 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, L. 147/2013, ad eccezione

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**Visto** l'art. 1, comma 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

*“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, (...) la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;*

**Visto** il D. Lgs. n. 116/2020 che modificando il Codice dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), in particolare, in merito alla nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 nonché alla facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, c. 10, comporta importanti conseguenze sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;

**Visto** il comma 527, art. 1, L. 205/2017 che ha affidato ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) il compito di regolare anche il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all'omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all'adeguamento infrastrutturale;

**Vista** la delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, con la quale è stato introdotto il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021” (MTR), che prevede parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**Atteso** che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

**Vista** la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 la quale stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (...) In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

**Visto** il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, il quale al comma 5, art. 30 stabilisce *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”;*

**Considerato** che in merito alla TARI:

- il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di appartenenza;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**Dato atto** che la Provincia di Nuoro non ha deliberato un'aliquota differente da quella determinata dalla norma;

**Visto** il Piano Finanziario, ed i documenti ad esso allegati, approvato con deliberazione dal Consiglio comunale in data odierna, il quale espone un costo complessivo del Servizio pari a € **188.713,00**;

**Calcolate** le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2021**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti così come risultano dal seguente prospetto:

### 1) Tariffe utenze domestiche

Nucleo familiare		Tariffa fissa €/mq/anno	Tariffa variabile €/anno
	Un componente	0,65313	48,13559
	Due componenti	0,76634	102,54974
	Tre componenti	0,87084	129,33825
	Quattro componenti	0,94051	153,47580
	Cinque componenti	0,96664	202,30902
	Sei componenti e più	0,95793	232,44608

### 1) Tariffe utenze non domestiche

Categorie di attività		Importo QF+QV €/mq/anno
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,44415
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0.66502
2.3	Stabilimenti balneari	1,01259

2.4	Esposizioni, autosaloni	0,52001
2.5	Alberghi con ristorante	1,55268
2.6	Alberghi senza ristorante	1,30775
2.7	Case di cura e riposo	1,36354
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,37908
2.9	Banche ed istituti di credito	0,67808
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,44031
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,56640
2.12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,19628
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,39461
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,63688
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,02994
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,50462
2.17	Bar, caffè, pasticceria	6,72074
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,87369
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,28270
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,52273
2.21	Discoteche, night club	1,56368
2.22	Bed & Breakfast	1,29868

**Esaminati** i prospetti di simulazione degli avvisi di pagamento elaborati dal software di gestione dei tributi sulla base delle tariffe di cui al punto precedente;

**Ritenuto** il modico scarto tra i totali non degno di nota e imputabile ai fisiologici meccanismi di arrotondamento degli importi nella fase di elaborazione degli avvisi;

**Richiamato** l'art. 13 comma 15, del D. L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 il quale stabilisce: "15. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a

*decorrere dall'anno di imposta 2021.”*

**Richiamato** il Regolamento TARI, approvato con Deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna che detta una disciplina generale delle riduzioni a carico del Bilancio prevedendo che il Consiglio possa applicare riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso e della relativa copertura finanziaria;

**Ritenuto opportuno**, in considerazione del significativo peso del tributo per il contribuente, prevedere il pagamento in **due rate**, con possibilità di adempiere all'obbligazione in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata;

**Valutato** di definire le scadenze per la riscossione della TARI 2021 come segue:

Numero rata	Scadenza
1	16 Dicembre 2021
2	16 Febbraio 2022

**Considerato** che nel periodo di straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19 sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a seconda dell'andamento della curva epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive presenti nel territorio comunale;

**Dato atto** che nell'anno 2020 è stata riconosciuta in favore del Comune di Ulassai una perdita figurativa TARI 2020 pari € 12.971,00 come stabilito dall'allegato 3 D.M. Certificazione del 3 novembre 2020;

**Considerato** che sulla lista di carico Tari 2020 sono state riconosciute agevolazioni TARI 2020, in favore delle utenze domestiche e non domestiche, a carico del Bilancio, per sospensione attività a causa dell'emergenza epidemiologica del 25%, per un importo complessivo pari a € 2.966,59;

**Rilevato** che per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, prodotti dai malati COVID-19, durante l'emergenza sono stati spesi € 3.273,18;

#### **DATO ATTO:**

- che la differenza di € 6.731,00 è confluita nell'avanzo vincolato con l'approvazione del rendiconto 2020;
- che con la certificazione COVID-19 è emerso un avanzo vincolato per minori entrate o maggiori spese per € 4.903,00 spendibile per qualsiasi tipologia di spesa derivante dall'emergenza COVID-19;

**VISTO** il D.L. 73/2021 che, all'art. 6, eroga ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021, di complessivi € 6.262,00;

**VISTA** la nota di chiarimento emanata da IFEL – Fondazione Anci in data 6 giugno 2021 sulle agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021), nella quale si specifica il corretto impiego delle risorse stanziato dall'art. 6 del dl 73/2021 e della quota agevolazioni TARI del “fondone” 2020;

**Ritenuto** doveroso, al fine di contenere gli effetti negativi che tale situazione sta producendo sul tessuto produttivo comunale, introdurre un'agevolazione commisurata alla parte variabile e alla parte fissa della tariffa a beneficio delle attività che, per effetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria e in ragione dell'emergenza epidemiologica hanno subito restrizioni e conseguentemente un notevole calo del loro fatturato;

**Accertato** che l'applicazione delle agevolazioni in questioni, rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, trovano adeguata copertura finanziaria con le risorse dallo Stato per tali finalità;

**Visto** l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013, che introduce una deroga al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti sancito al comma 654 dell'art. 1 della medesima Legge;

**Accertato** che il comma 660 della Legge succitata, prevede che il Comune possa deliberare “*ulteriori riduzioni ed esenzioni*” ovvero “*agevolazioni*” la cui copertura è assicurata ricorrendo a risorse del bilancio, diverse dal prelievo sui rifiuti relativi all’anno di riferimento, e che differiscono, per tale ragioni, dalle riduzioni previste per legge, il cui onere è posto a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione rifiuti;

**Ritenuto**, pertanto, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 660 della Legge n. 147 del 2013, prevedere agevolazioni della tariffa TARI 2021 (QF+QV), nel rispetto dei limiti di risorse proprie del bilancio comunale sopra menzionati in favore delle utenze non domestiche che hanno subito una sospensione/limitazione nello svolgimento della propria attività;

**Ritenuto** in particolare di intervenire prevedendo:

- una riduzione pari al **100%** della tariffa (QF+QV), attribuita d’ufficio, per le utenze (che non siano amministrazioni pubbliche), identificate da codice ATECO, che hanno subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a seguito dell’emanazione di provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti);
- una riduzione pari al **50%** della tariffa (QF+QV), su richiesta entro il 30/09/2021, per le atre attività economiche che pur non avendo subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a seguito dell’emanazione di provvedimenti governativi abbiano rilevato nel corso dell’anno 2020 una riduzione di fatturato rispetto all’anno 2019 imputabile allo stato emergenziale in corso;

**Dato atto**, che l’applicazione delle suddette agevolazioni in favore degli operatori economici non costituisce un aggravio ulteriore su altre categorie di contribuenti;

**Di dare atto** che dette agevolazioni troveranno adeguata copertura finanziaria con le risorse di seguito specificate:

- € 6.731,00 Avanzo vincolato TARI anno 2020;
- € 6.262,00 art. 6 dl Sostegni bis agevolazioni anno 2021;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

**Vista** la proposta inerente la presente deliberazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

**Dato atto** che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, riportato in calce;

**Dato atto** altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, riportato in calce;

....

....

## **DELIBERA**

**Di dare atto** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di approvare** per l’anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

### **2) Tariffe utenze domestiche**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Tariffa fissa €/mq/anno</b>	<b>Tariffa variabile €/anno</b>
Un componente	0,65313	48,13559
Due componenti	0,76634	102,54974
Tre componenti	0,87084	129,33825
Quattro componenti	0,94051	153,47580

Cinque componenti	0,96664	202,30902
Sei componenti e più	0,95793	232,44608

## 2) Tariffe utenze non domestiche

Categorie di attività		Importo QF+QV €/mq/anno
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,44415
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,66502
2.3	Stabilimenti balneari	1,01259
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,52001
2.5	Alberghi con ristorante	1,55268
2.6	Alberghi senza ristorante	1,30775
2.7	Case di cura e riposo	1,36354
2.8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,37908
2.9	Banche ed istituti di credito	0,67808
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,44031
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,56640
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,19628
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,39461
2.14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,63688
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,02994
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	8,50462
2.17	Bar, caffè, pasticceria	6,72074
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,87369
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,28270
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,52273



2.21	Discoteche, night club	1,56368
2.22	Bed & Breakfast	1,29868

**Di fissare**, per l'anno 2021, in due il numero della rate di versamento della tassa sui rifiuti (TARI), come da seguente prospetto:

Numero rata	Scadenza
1	16 Dicembre 2021
2	16 Febbraio 2022

**Di prevedere** quale data per l'estinzione dell'obbligazione con il pagamento in unica soluzione, quella corrispondente alla scadenza della prima rata;

**Di applicare**, in forza del regolamento per la disciplina della Tari, le seguenti riduzioni tariffarie:

- 1) **100%** della tariffa (QF+QV), attribuita d'ufficio, per le utenze (che non siano amministrazioni pubbliche), identificate da codice ATECO, che hanno subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito dell'emanazione di provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti);
- 2) **50%** della tariffa (QF+QV), su istanza del contribuente entro il 30/09/2021, per le altre attività economiche che pur non avendo subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito dell'emanazione di provvedimenti governativi abbiano rilevato nel corso dell'anno 2020 una riduzione di fatturato rispetto all'anno 2019 imputabile allo stato emergenziale in corso;

**Di dare atto** che le riduzioni di cui al punto precedente verranno finanziate con i fondi statali meglio specificati in premessa;

**Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività;

**Di stabilire** che la presente Deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune almeno trenta giorni antecedenti la data di scadenza della prima rata;

**Di dichiarare**, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.).

**Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.**

<b>Presidente del Consiglio Comunale</b> Ing. Serra Gian Luigi	<b>Segretario Comunale</b> D.ssa Murgia Maria Chiara
---	---

\*\*\*

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)</b>
VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere <b>Favorevole</b>
<b>Il Responsabile del Servizio</b> CHESSA GIUSEPPINA

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)</b>
VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere <b>Favorevole</b>
<b>Il Responsabile del Servizio Finanziario</b> CHESSA GIUSEPPINA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30/07/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ulassai, 06/08/2021**

**Segretario Comunale**  
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **06/08/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ulassai, 06/08/2021**

**Segretario Comunale**  
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Ulassai, il** \_\_\_\_\_

**Segretario Comunale**  
D.ssa Murgia Maria Chiara